

D.g.r. 31 marzo 2025 - n. XII/4149

PAC 2023-2027 - regime di condizionalità per l'anno 2025: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 «recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013» e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2024/1468 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 «che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche ai piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni», che definisce il regime di condizionalità all'allegato III e ai seguenti articoli come di seguito:

- art. 12 che prescrive l'inserimento del regime di condizionalità all'interno del Piano strategico della PAC 2023-2027 e sancisce che venga applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari dei pagamenti:
 - diretti a norma del capo II «Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti», Titolo III;
 - annuali ai sensi dell'art. 70 «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione»;
 - annuali ai sensi dell'art. 71 «Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici»;
 - annuali ai sensi dell'art. 72 «Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori»;

se non sono conformi alle regole di condizionalità costituite dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA), così come riportate nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018 Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Clima e ambiente	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri
		BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse o diversificazione delle colture

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2
		BCAA 8	- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio - Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14, 15, 17 paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della Direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE: articoli 3 e 4
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4

- art. 13 che indica gli obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali;

Visto il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 «sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l'art. 2 del Reg. (UE) 2024/1468 che modifica l'articolo 104 «Abrogazione» del Reg. (UE) 2021/2116 stabilendo che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l'articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, gli articoli dal 40 al 43, gli articoli 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, gli articoli dal 70 al 75, l'articolo 77, gli articoli dal 91 al 97, gli articoli 99 e 100, l'articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi per il FEASR in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del Reg. (UE) n. 1305/2013, ad eccezione degli articoli 96 e 97 del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda i beneficiari che sono soggetti al sistema di controllo di cui all'art. 83 del Reg. (UE) 2021/2116;

Considerato che il suddetto Reg. (UE) 2021/2116 al Titolo IV capo IV «Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità» stabilisce che gli Stati membri si avvalgono di sistemi di controllo e gestione per garantire il rispetto delle norme di condizionalità, istituiscono un sistema che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità e individua, all'art. 83, così come modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/1468, le categorie dei beneficiari soggetti al regime di condizionalità;

Visto il Reg. (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 «che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità»;

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 02 aprile 2025

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 4931 del 15 luglio 2015, come da ultimo modificato con Decisione C(2025)1523 final del 13 marzo 2025;

Dato atto che per l'anno 2025, Regione Lombardia intende onorare il pagamento delle domande di conferma relative agli impegni assunti ai sensi dell'art. 29 «Agricoltura biologica» del Reg. (UE) n. 1305/2013 con risorse FEASR 2023-2027 (Intervento TRL0M-11.1-11.2 del CSR Lombardia 2023-2027);

Visto il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (d.m. del MASAF) n. 147385 del 9 marzo 2023, avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» che definisce a livello nazionale i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), nonché i regimi di aiuto a cui si applica la condizionalità;

Visti altresì i seguenti d.m. del MASAF:

- n. 101344 del 29 febbraio 2024 avente ad oggetto «Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;
- n. 289235 del 28 giugno 2024 avente ad oggetto «Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024»

che modificano il sopracitato d.m. n. 147385 del 9 marzo 2023;

Visto in particolare l'art. 5 del d.m. n. 289235/2024 che modifica l'art. 6, comma 2 del d.m. n. 147385 del 9 marzo 2023 e ss.mm.ii., sostituendolo come segue:

«2. Dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) 2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, si dispone che:

- a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;
- b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del Reg. (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del Reg. (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.»;

Dato atto che i beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni, che non ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP 2023-2027 di cui al Reg. (UE) 2021/2115:

- rimangono subordinati al rispetto della condizionalità di cui agli articoli da 91 a 95 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e che per essi continuerà ad applicarsi il sistema di gestione, controllo e sanzione di cui agli articoli da 96 a 100 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- devono rispettare i CGO e le BCAA definiti dal d.m. del MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempimenti dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», recepito a livello regionale per l'anno 2025 dall'Allegato 2 del presente atto;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2022) 8645 final della Commissione Europea del 2 dicembre 2022 che approva il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno

dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, così come da ultimo modificato con Decisione di Esecuzione C(2024) 8662 final dell'11 dicembre 2024;

Vista la d.g.r. n. 7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», così come da ultimo modificata dalla d.g.r. n. 4029 del 10 marzo 2025;

Visto l'art. 5 comma 1 del d.m. del MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023, che dispone che le Regioni specifichino con propri provvedimenti, l'elenco degli obblighi applicabili a livello regionale;

Preso atto che:

- in considerazione della complessità e molteplicità delle materie e delle competenze che rientrano nell'ambito della condizionalità, con decreto del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 311 del 16 gennaio 2023 e ss.mm.ii. è stato costituito un gruppo di lavoro regionale interdirezionale (GdL), finalizzato all'aggiornamento annuale del regime di condizionalità, così come da ultimo aggiornato con d.d.g. n. 1408 del 5 febbraio 2025;
- i componenti del suddetto GdL, in merito alle tematiche di propria competenza, hanno contribuito alla definizione e aggiornamento del regime di condizionalità nel corso di specifici incontri, conclusi con la seduta plenaria del 27 febbraio 2025;

Ritenuto necessario, pertanto, con riferimento agli interventi attivati in Regione Lombardia, approvare il regime di condizionalità per l'anno 2025, così come rappresentato nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- l'Allegato 1 denominato «Elenco CGO e BCAA - Reg. (UE) 2021/2115», recante i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che dal 1° gennaio 2025, sono tenuti a rispettare i beneficiari che ricevono:

- pagamenti diretti come previsto al Titolo III, Capo II del Reg. (UE) 2021/2115;
- pagamenti annuali di cui all'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115 (Interventi SRA del CSR Lombardia 2023-2027) e all'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115 (Intervento SRB01 del CSR Lombardia 2023-2027);
- pagamenti annuali di cui all'art. 29 «Agricoltura biologica» del Reg. (UE) n. 1305/2013, finanziati con risorse FEASR 2023-2027 (Intervento TRL0M-11.1-11.2 del CSR Lombardia 2023-2027);
- pagamenti per gli impegni assunti ai sensi del:

- Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 21, paragrafo 1, lettere a) «Forestazione e imboschimento» - premi annuali (Operazione 8.1.02 del PSR Lombardia 2014-2022) e art. 28 «Pagamenti agro climatico ambientali» (Sottomisura 10.1 del PSR Lombardia 2014-2022)
- Reg. (UE) n. 1698/2005, art. 36, lettera a) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli» punto iv) «Pagamenti agroambientali» (Misura 214 del PSR Lombardia 2007-2013) e lettera b) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali» punto i) «Imboschimento di terreni agricoli» (Misura 221 del PSR Lombardia 2007-2013)

e che contemporaneamente sono anche beneficiari di pagamenti diretti a norma del Titolo III, Capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e/o pagamenti annuali ai sensi degli articoli 70 e 71 del Reg. (UE) 2021/2115;

o l'Allegato 2 denominato «Elenco CGO e BCAA - Reg. (UE) n. 1306/2013», recante i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che dal 1° gennaio 2025, sono tenuti a rispettare:

- i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 con riferimento ai seguenti articoli:
 - art. 21, paragrafo 1, lettere a) «Forestazione e imboschimento» - premi annuali (Operazione 8.1.02 del PSR Lombardia 2014-2022)
 - art. 28 «Pagamenti agro climatico ambientali» (Sottomisura 10.1 del PSR Lombardia 2014-2022)

finanziati con risorse della programmazione 2014-2022 e che non ricevono contemporaneamente pagamenti a

superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115;

- i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1698/2005 con riferimento ai seguenti articoli:
 - art. 36, lettera a) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli» punto iv) «pagamenti agroambientali» (Misura 214 del PSR Lombardia 2014-2022);
 - art. 36, lettera b) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali» punto i) «imboschimento di terreni agricoli» (Misura 221 del PSR Lombardia 2014-2022)
- finanziati con risorse della programmazione 2014-2022 e che non ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115;
- ai beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 con riferimento all'art. 46 «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti»;
 - l'Allegato 3 denominato «Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)» recante l'elenco delle Zone di Protezione Speciali (ZPS) delle Aree Natura 2000, comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;
 - l'Allegato 4 denominato «Aree Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC)» recante l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;
 - l'Allegato 5 denominato «Zone vulnerabili ai nitrati», recante l'elenco dei comuni ricadenti totalmente e parzialmente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e l'elenco dei comuni ricadenti nelle ZVN ove è vietato l'utilizzo dei fanghi di depurazione;
 - l'Allegato 6 denominato «Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Constituzione della fascia inerbita», recante l'elenco dei corpi idrici monitorati e le relative ampiezze delle fasce inerbite;

Dato atto che, come previsto dall'art. 5 comma 2 del d.m. del MASAF 147385/2023, al fine di armonizzare le disposizioni regionali di condizionalità con quelle nazionali, il presente atto è stato sottoposto al preventivo parere del MASAF che si è espresso favorevolmente con nota n. 130318 del 20 marzo 2025, registrata con protocollo regionale n. M1.2025.0046993 del 21 marzo 2025;

Tenuto conto che le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, descritti negli Allegati 1 e 2 alla presente delibera, saranno definiti nel manuale operativo dei controlli di condizionalità per l'anno 2025, predisposto dall'Organismo Pagatore Regionale, in coerenza con la circolare di AGEA Coordinamento relativa all'applicazione della normativa in materia di condizionalità;

Vista la l.r. 20/2008 e ss.mm.ii. nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;
All'unanimità dei voti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite tutte le premesse,

1. di approvare il regime di condizionalità per l'anno 2025, così come rappresentato nei seguenti allegati, tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'Allegato 1 denominato «Elenco CGO e BCAA - Reg. (UE) 2021/2115», recante i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che dal 1° gennaio 2025, sono tenuti a rispettare i beneficiari che ricevono:
 - pagamenti diretti come previsto al Titolo III, Capo II del Reg. (UE) 2021/2115;
 - pagamenti annuali di cui all'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115 (Interventi SRA del CSR Lombardia 2023-2027) e all'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115 (Intervento SRB01 del CSR Lombardia 2023-2027);
 - pagamenti annuali di cui all'art. 29 «Agricoltura biologica» del Reg. (UE) n. 1305/2013, finanziati con risorse FE-ASR 2023-2027 (Intervento TRL0M-11.1-11.2 del CSR Lombardia 2023-2027);
 - pagamenti per gli impegni assunti ai sensi del:
 - Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 21, paragrafo 1, lettere a)

«Forestazione e imboschimento» - premi annuali (Operazione 8.1.02 del PSR Lombardia 2014-2022) e art. 28 «Pagamenti agro climatico ambientali» (Sottomisura 10.1 del PSR Lombardia 2014-2022)

- Reg. (UE) n. 1698/2005, art. 36, lettera a) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli» punto iv) «Pagamenti agroambientali» (Misura 214 del PSR Lombardia 2007-2013) e lettera b) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali» punto i) «Imboschimento di terreni agricoli» (Misura 221 del PSR Lombardia 2007-2013)

e che contemporaneamente sono anche beneficiari di pagamenti diretti a norma del Titolo III, Capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e/o pagamenti annuali ai sensi degli articoli 70 e 71 del Reg. (UE) 2021/2115;

- l'Allegato 2 denominato «Elenco CGO e BCAA - Reg. (UE) n. 1306/2013», recante i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che dal 1° gennaio 2025, sono tenuti a rispettare:

– i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 con riferimento ai seguenti articoli:

- art. 21, paragrafo 1, lettere a) «Forestazione e imboschimento» - premi annuali (Operazione 8.1.02 del PSR Lombardia 2014-2022)
- art. 28 «Pagamenti agro climatico ambientali» (Sottomisura 10.1 del PSR Lombardia 2014-2022)

finanziati con risorse della programmazione 2014-2022 e che non ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115;

– i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1698/2005 con riferimento ai seguenti articoli:

- art. 36, lettera a) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli» punto iv) «pagamenti agroambientali» (Misura 214 del PSR Lombardia 2014-2022);
- art. 36, lettera b) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali» punto i) «imboschimento di terreni agricoli» (Misura 221 del PSR Lombardia 2014-2022)

finanziati con risorse della programmazione 2014-2022 e che non ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115;

– ai beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 con riferimento all'art. 46 «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti»;

- l'Allegato 3 denominato «Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)» recante l'elenco delle Zone di Protezione Speciali (ZPS) delle Aree Natura 2000, comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;

- l'Allegato 4 denominato «Aree Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC)» recante l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;

- l'Allegato 5 denominato «Zone vulnerabili ai nitrati», recante l'elenco dei comuni ricadenti totalmente e parzialmente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e l'elenco dei comuni ricadenti nelle ZVN ove è vietato l'utilizzo dei fanghi di depurazione;

- l'Allegato 6 denominato «Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Constituzione della fascia inerbita», recante l'elenco dei corpi idrici monitorati e le relative ampiezze delle fasce inerbite;

2. di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di approvare eventuali modifiche ed integrazioni tecniche agli allegati del presente atto;

3. di demandare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) la predisposizione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità per l'anno 2025;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ad esclusione degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, completo di allegati, sul sito della Direzione Agricoltura, Sovranità Alimenta-

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 02 aprile 2025

re e Foreste al seguente link <https://ue.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/condizionalita-2>.

Il segretario: Riccardo Perini